

REGOLAMENTO (CEE) N. 523/91 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1991

che proroga il regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 715/90 è limitata al 28 febbraio 1991;

considerando che non è certo che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, e la decisione destinata a sostituire la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾, saranno in vigore a tale data; che pertanto, al fine d'impedire qualsiasi discontinuità negli scambi, è

opportuno prorogare il regolamento in questione oltre la data del 28 febbraio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 715/90, la data del 28 febbraio 1991 è sostituita da quella del 29 febbraio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.